

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Parere del Collegio dei Revisori**

Verbale n. 5 del 03/02/2025

**Oggetto: riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 267/2000 - primo provvedimento e contestuale applicazione di avanzo accantonato a rischi legali**

**L'organo di revisione:**

Beatrice Conti – Presidente

Enrico Falzoni – Revisore effettivo

Marcello Piolanti – Revisore effettivo (assente giustificato)

Si è riunito per esaminare gli atti relativi alla proposta indicata in oggetto, ricevuta in data 28 gennaio 2025, tramite mail dalla dirigente dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione, riguardo alla proposta di atto del Sindaco Metropolitano concernente l'oggetto.

**Visti:**

- la bozza di delibera consigliare per il riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio, proposta n. 422/2025;
- la relazione del dirigente dell'area Sviluppo delle infrastrutture, del dirigente del settore innovazione digitale comunicazione patrimonio e dell'avvocatura, in merito al decreto ingiuntivo n. 3953/24 emesso dal Tribunale di Bologna il 4 novembre 2024;
- la sentenza n.2242/24 RG 10592/23 emessa dal giudice di Pace di Bologna;
- la relazione emessa dal dirigente area risorse, programmazione ed organizzazione in merito alla sentenza del giudice di Pace;

**Richiamati:**

- il parere di regolarità apposto dal dirigente d'area in relazione alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile per il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

**Considerato che:**

gli Enti Locali possono riconoscere legittimamente debiti fuori bilancio quando ciò si rende necessario, ma esclusivamente con le procedure e per le motivazioni previste dall'art. 194 del TUEL n. 267/2000.

1) Relativamente al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, questo ha riguardato il ricorso per ingiunzione (P.G. 74861/2024), promosso da una banca nei confronti dell'Ente, ed è stato diretto ad accertare e dichiarare il diritto della stessa a fronte di un credito derivante da contratti di cessione pro-soluto intercorsi tra la banca e n. 4 società fornitrici dell'Amministrazione, in relazione al preteso tardivo pagamento di note di debito emesse nelle annualità comprese tra il 2017 ed il 2023; le somme ingiunte mediante tale decreto riguardano: gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati per il preteso tardivo pagamento sopra menzionato; gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. maturati sugli interessi che, alla data di deposito del ricorso risultano scaduti da almeno sei mesi, oltre a quelli maturandi fino al saldo; somme risarcitorie ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002; spese legali per la procedura di ingiunzione.

Il decreto prevedeva espressa possibilità per la Città metropolitana di possibile opposizione ai sensi

dell'art. 645 c.p.c. nel termine di quaranta giorni dalla notifica, con conseguente avvio di un giudizio secondo le norme del procedimento ordinario.

Dalla verifica operata dall'Ente è emerso che nell'ambito del possibile giudizio ordinario, l'Amministrazione avrebbe rischiato di essere chiamata a corrispondere alla Banca cessionaria somme superiori a quelle richieste e portate in decreto, sia a titolo di ulteriori interessi moratori ed anatocistici, sia per le spese vive occorrenti per l'opposizione.

Senza esito positivo anche le trattative stragiudiziali tentate.

In data 19/12/2024 la Città metropolitana di Bologna ha poi adottato un orientamento per la non proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 3953/2024; l'Ente è stato pertanto condannato al pagamento della somma complessiva di € 12.954,26 così suddivisi:

- interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati per il preteso tardivo pagamento di note di debito emesse dalla Città metropolitana di Bologna nelle annualità comprese tra il 2017 ed il 2023 quantificati in complessivi € 9.178,70;
  - interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. maturati sugli interessi di cui sopra che, alla data di deposito del ricorso (30/10/2024) risultano scaduti da almeno sei mesi, oltre a quelli maturandi fino al saldo (previsto per il 20/02/2025) quantificati in complessivi € 348,10;
  - somme risarcitorie ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002 quantificate in € 2.120,00, oltre ad € 152,74 a titolo di interessi calcolati al tasso ex art. 1284 c.c. dalla scadenza di ciascuna fattura alla data di deposito del ricorso (30/10/2024), ad € 79,68 a titolo di interessi moratori calcolati dal deposito del ricorso (30/10/2024) sino alla data prevista per il saldo (20/02/2025) e ad € 3,00 per interessi anatocistici sui moratori maturati dalla data di deposito del ricorso (30/10/2024) sino alla data prevista per il saldo (20/02/2025);
  - spese legali per la procedura di ingiunzione quantificate in complessivi € 1.072,04 di cui € 635,00 per compenso, € 95,25 per rimborso forfettario (15%), € 29,21 per c.p.a. (4%), € 167,08 per i.v.a. (22%), € 145,50 per spese esenti.
- 2) Relativamente alla Sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2242/2024 depositata in data 13/11/2024 di cui al R.G. 10592/2023, notificata all'Ente nella stessa data del 13/11/2024, nella sentenza il giudice ha accolto il ricorso proposto da un cittadino, annullando l'avviso di accertamento esecutivo n. 55276/2023 relativo al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.o.s.a.p.) emesso dalla Città metropolitana di Bologna per l'annualità 2019, condannando, altresì, l'Ente alla rifusione delle spese di lite per un totale di € 205,66 di cui € 43,00 per esborsi (contributo unificato), € 136,00 per compensi, € 20,40 per spese generali (15%), CPA per € 6,26. In particolare, il ricorrente sosteneva l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del C.o.s.a.p. di cui all'avviso di accertamento esecutivo nr. 55276/2023 emesso dalla Città metropolitana di Bologna per il canone relativo all'anno 2019. A fondamento della proposta di opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa in quanto trattasi di accesso a raso con tombamento eseguito precedentemente all'entrata in vigore del C.o.s.a.p. e inglobato, inoltre, nel tombamento eseguito per l'esecuzione della rete fognaria.

#### **Verificato che:**

le somme necessarie per il finanziamento dei debiti di cui sopra trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2025 - 2027 con la seguente articolazione:

- Relativamente al punto 1) sono previste sul Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 per € 5.298,33 sul capitolo 102945 "Utenze e canoni - Cdc 105", per € 6.583,89 sul capitolo 101324 "Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - cdc 134" e per € 1.072,04 sul capitolo 107061 "Spese legali da contenzioso giudiziale - Cdc 053";
- Relativamente al punto 2) nel capitolo 100950 "Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 014" del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025, mediante applicazione di avanzo appositamente accantonato per € 205,66, Visto il paragrafo 9.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al

*bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.*

e che pertanto il debito complessivo è pari a € 13.159,92 come si evince dal seguente prospetto

<b>TABELLA ESPLICATIVA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, c. 1, lett. e) del T.U.EE.LL. - PRIMO PROVVEDIMENTO 2025</b>			
<b>DEBITO</b>	<b>IMPORTO DEBITO</b>	<b>NR. CAPITOLO DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA DI COPERTURA</b>
A seguito di decreto ingiuntivo n. 3953/2024 del Tribunale civile di Bologna che ha accolto il ricorso per ingiunzione (P.G. 74861/2024) promosso da una banca l'Ente è stato condannato al pagamento degli interessi moratori maturati per il preteso tardivo pagamento, da parte della Città metropolitana di Bologna, di fatture per sorte capitale cedute alla Banca ricorrente oltre ad interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e somme risarcitorie del danno ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002	€ 5.298,33	102945	Presenti nella disponibilità del capitolo "Utenze e canoni - Cdc 105" del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025
A seguito di decreto ingiuntivo n. 3953/2024 emesso dal Tribunale civile di Bologna che ha accolto il ricorso per ingiunzione (P.G. 74861/2024) promosso da una banca l'Ente è stato condannato al pagamento degli interessi moratori maturati per il preteso tardivo pagamento, da parte della Città metropolitana di Bologna, di fatture per sorte capitale cedute alla Banca ricorrente oltre ad interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.	€ 6.583,89	101324	Presenti nella disponibilità del capitolo "Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - cdc 134" del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025
A seguito di decreto ingiuntivo n. 3953/2024 il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso per ingiunzione (P.G. 74861/2024) promosso da una banca nei confronti dell'Ente che è stato condannato al pagamento delle spese legali per la somma complessiva di € 1.072,04 di cui: € 635,00 compenso, € 95,25 rimborso forfettario (15%), € 29,21 c.p.a. (4%), € 167,08 iva (22%), € 145,50 spese esenti	€ 1.072,04	107061	Presenti nella disponibilità del capitolo "Spese legali da contenzioso giudiziale - Cdc 053" del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025
A seguito di sentenza n. 2242/2024 del Giudice di Pace di Bologna che ha accolto il ricorso proposto da un cittadino e annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 55276/2023 relativo al canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.o.s.a.p.) emesso dalla Città metropolitana di Bologna per l'annualità 2019, l'Ente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite oltre oneri di legge	€ 205,66€	100950	Applicazione con il medesimo provvedimento di avanzo di amministrazione appositamente accantonato a fondo rischi legali e definito sulla base dell'Atto Sindacale prop. n. 336/2025 "Approvazione dell'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione 2025-2027 relativo al risultato di amministrazione presunto 2024" sul capitolo "Altri oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche n.a.c. - Cdc 014"
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.159,92</b>		

**Visto:**

- che al Collegio dei Revisori compete esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) punto 6) "Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";
- che nella proposta di delibera si dà atto, ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.lgs. 267/2000, dell'acquisizione negli atti dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della Dirigente dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione.

**Rilevato:**

- l'effettiva esistenza delle obbligazioni;
- che nella citata proposta consiliare si prospetta di procedere al riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio, dandone opportuna copertura;
- che l'ammontare totale del debito è pari a € 13.159,92.

**Delibera:**

di esprimere **parere favorevole** al riconoscimento dei sopra citati debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 13.159,92 di cui alla proposta di delibera in oggetto.

**Invita**

l'Amministrazione a voler procedere, al più presto, al regolamento del debito fuori bilancio riconosciuto e a trasmettere il presente verbale agli Organi Competenti.

*Con firma apposta digitalmente al presente verbale, i singoli revisori danno reciprocamente atto della validità della riunione odierna e dell'esito finale del parere espresso collegialmente.*

Bologna, 03/02/2025

L'Organo di revisione:

Dott.ssa Beatrice Conti – Presidente (firmato digitalmente)

Dott. Enrico Falzoni – Revisore effettivo (firmato digitalmente)

Rag. Marcello Piolanti – Revisore effettivo (assente giustificato)